

Allegato A al n.di rep. not.

STATUTO

della Società

""

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata ".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Bologna all'indirizzo risultante dal registro Imprese.

Nei modi di legge possono essere istituite o soppresse, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea .

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

La società ha per oggetto:

1 - l'esercizio in proprio e/o con contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda di pubblici esercizi di somministrazione quali a titolo di esempio: bar, ristoranti, trattorie, enoteche ed osterie con o senza cucina, con o senza musica dal vivo, pizzerie con servizio al tavolo e/o da asporto, negozi alimentari e attività di ristorazione per banchetti.

2 - il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche, di prodotti alimentari di produzione propria o confezionati, sia freschi che conservati, con possibilità di esercitare attività di importazione ed esportazione sia per marchi propri che di terzi.

3 - attività ed eventi didattici, formativi, informativi ed editoriali inerenti lo scopo sociale.

4 – ideazione, produzione, consulenza e realizzazione di pubblici esercizi di somministrazione e produzione di alimenti e bevande anche per conto terzi.

La società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, anche per conto terzi, che saranno ritenute necessarie all'ottenimento dello scopo sociale come pure

l'acquisto, la vendita, l'affitto e la concessione in locazione o l'assunzione di partecipazioni in aziende, associazioni o fondazioni operanti in settori analoghi o affini.

Articolo 6 - Prestiti da soci e intragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure presso Società loro controllanti, controllate o collegate o presso controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di Società a responsabilità limitata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 diviso in quote ai sensi di Legge.

Articolo 8 - Conferimenti

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti in natura di crediti e beni.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni trasferibili liberamente per atto fra vivi e a causa di morte, alle seguenti condizioni:

qualora un Socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata a.r., offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni e termini di pagamento.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, transazione, permuta, conferimento in società, cessione di azienda, vendita forzata, vendita in blocco, assegnazione, trasferimento al trustee di un trust ovvero, in caso di intestazione fiduciaria, trasferimento del mandato fiduciario o cambiamento del rapporto sottostante da fiduciante a fiduciante) concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a. r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le quote o tutti i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione è libero e la procedura prevista nei commi precedenti del presente articolo potrà essere disattesa solamente qualora gli altri Soci dichiarino, per iscritto, di rinunciare.

Il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine concesso ai Soci per l'esercizio del diritto di prelazione o dalla data dell'ultima rinuncia; non verificandosi il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione entro tale termine il trasferimento non potrà più essere eseguito e la procedura dovrà essere ripetuta.

Non si fa luogo al diritto di prelazione e, conseguentemente, la procedura prevista nei commi precedenti del presente articolo potrà essere disattesa nell'ipotesi di trasferimento di quote o di diritti di opzione dal Socio al coniuge e/o ai parenti in linea retta, o ad altro Socio, a Società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di Società socia.

Le quote possono infine essere intestate a Società fiduciarie e queste potranno liberamente trasferire le quote loro intestate ai propri mandanti iniziali.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni in pegno; espropriazione forzata

Nel caso di vendita o assegnazione di partecipazioni della Società per effetto di pegno, le partecipazioni in questione devono essere offerte in prelazione agli altri soci da parte del creditore pignoratizio.

Nel caso di espropriazione forzata su partecipazioni della Società di un socio, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che uno o più di tali altri soci abbia esercitato il suddetto diritto entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione o assegnazione.

RECESSO

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, qualora esistente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 12 - Liquidazione delle partecipazioni del socio receduto

Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è compiuta, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'articolo 1349 codice civile.

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473, codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13- Consiglio di amministrazione

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato e possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Tuttavia se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 - Cariche sociali

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni liberi prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telegramma o per telefax o per posta elettronica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e se nominati, tutti i sindaci.

Articolo 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 - Poteri dell' organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19 - Deleghe di poteri

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Articolo 20 - Direttori e procuratori

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati.

Articolo 22 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo.

I Soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può riconoscere un emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 23 – Organo di controllo

Quando sia obbligatorio per legge, per quanto previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile, l'assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore legale dei conti.

Si applicano le norme di legge di cui all'art 2477 C.C.

Articolo 24 - Revisore

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la assemblea nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies codice civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, codice civile.

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 25 - Decisione dei soci

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'art. 2479, comma secondo, codice civile.

Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.

Articolo 26 - Decisioni dei soci mediante consenso scritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compreso il telefax) il consenso ad una data decisione, espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nell'arco temporale di 10 (dieci) giorni, calcolati utilizzando il calendario civile, e pertanto non si possono sommare consensi pervenuti dopo il decimo giorno.

Se la somma dei consensi validamente espressi é tale da costituire la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, a cura del Presidente, a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax), agli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile, e trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile.

La trascrizione dovrà contenere:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e la quota di partecipazione detenuta da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su eventuale richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, purché pertinenti all'argomento trattato.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 27 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento incluso il fax e l'invio di posta elettronica da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ciò nell'ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e che l'organo amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

Articolo 28 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 29 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, dall'amministratore unico e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, n. 4) e 5), codice civile, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo, codice civile.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO – UTILI

Articolo 31 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 32 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:

- (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (d) i poteri dei liquidatori ed i relativi compensi.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 34 - Titoli di debito

La società, ai sensi dell'art. 2483 codice civile, potrà emettere titoli di debito con delibera dell'organo amministrativo da verbalizzarsi da Notaio con le maggioranze , in caso di organo collegiale, di cui all'art. 17 del presente statuto.

L'organo amministrativo determinerà i limiti e le modalità dell'emissione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35 - Clausola compromissoria

Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di Legge, saranno deferite ad un Arbitro, nominato entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'Arbitro opererà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di quattro mesi dalla sua nomina.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.